



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Versione 03/01.24

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2024



TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della medesima legge, nonché le chiamate per “chiara fama” e per “chiamata diretta” previste dall'art.1, comma 9, della legge 230/2005.

Art. 2

Proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione di chiamate di professori di prima e seconda fascia è adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base della programmazione delle attività effettuata all'inizio di ogni anno accademico.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva le proposte, previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili e del fabbisogno di docenza richiesto dalla normativa vigente e relativo ai requisiti minimi per i corsi di studio.
3. Nella delibera di proposta dovranno essere indicati i seguenti elementi:
 - la fascia (I e II) e il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - le modalità di copertura del ruolo: chiamata secondo la procedura comparativa di cui all'art. 18 comma 1 della legge 240/2010; chiamata secondo la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della medesima legge; chiamata per manifestazione di interesse secondo la disciplina prevista dall'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della medesima legge; nonché “chiamata diretta” o per “chiara fama” secondo la disciplina prevista dall'art.1, comma 9, della legge 230/2005;
 - gli standard qualitativi di cui al D.M. 344 del 4.8.2011, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, nel caso di chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010;
 - la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto;
 - le funzioni scientifico-didattiche da svolgere;
 - l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a 12;
 - le eventuali conoscenze linguistiche richieste al candidato;
 - la sede di servizio;
 - la copertura finanziaria.

TITOLO II – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 240/2010

Art. 3

Bando di selezione

1. Per le procedure di chiamata di cui all'art. 18, comma 1, della legge 240/2010 viene emanato, con decreto del Rettore, un bando di selezione, pubblicato sul sito di Ateneo, sul sito del MIUR e sul portale dell'U.E.
2. Il bando deve contenere:



- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia (I e II) per la quale è richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il settore concorsuale e l'eventuale specificazione del profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) la tipologia di impegno didattico-scientifico;
- g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- h) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo art. 4;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- l) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi.

Art. 4

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/98 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un docente incardinato nell'Ateneo ovvero con docente a contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, nonché i titoli e le pubblicazioni, vanno presentati entro il termine perentorio di trenta giorni, o inferiore per motivate esigenze, dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione all'Albo Ufficiale on line di Ateneo, secondo le modalità di trasmissione telematica appositamente predisposte e specificate nell'avviso di selezione.
2. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dalla selezione, ad allegare alla domanda il proprio curriculum corredato dai titoli di studio, scientifici e di attività didattica menzionati nel curriculum stesso, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.



2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente, interni o esterni all'Ateneo. I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.
3. La commissione individua al suo interno il presidente e il segretario verbalizzante.
4. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.
6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 7

Modalità di svolgimento della selezione

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui al D.M. 344 del 4.8.2011 e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento.
3. Al termine della procedura di valutazione la commissione individua i candidati meritevoli di chiamata e tra essi il candidato comparativamente migliore.
4. Qualora si dovessero ravvisare ragioni di necessità e urgenza in ordine al fabbisogno dei requisiti di docenza, l'Ateneo potrà scegliere di procedere alla chiamata per scorrimento della graduatoria.

Art. 8

Termini di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
3. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.
4. Gli atti vengono inviati al Dipartimento che ha richiesto il bando competente per la proposta di chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di ateneo.
5. Ai fini della trasparenza amministrativa, gli atti della procedura vengono pubblicati per un periodo di 120 giorni.

Art. 9

Chiamata del candidato selezionato

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.



TITOLO III – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 10

Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/10, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del titolare di contratto di cui all'art. 24 comma 3 della legge 240/10 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della medesima legge.
2. La valutazione è svolta da una commissione nominata e disciplinata ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui al D.M. 344 del 4.8.2011.
3. La valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/10.
4. Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'ateneo.
5. Qualora al posto assegnato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento corrisponda più di un contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) in vigore del terzo anno e i cui titolari siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale per cui il numero di candidati è pari o maggiore di due, la valutazione sarà affidata alla stessa commissione e l'inquadramento nei ruoli di professore associato sarà disposto a favore del candidato comparativamente migliore tra quelli che hanno ottenuto una valutazione positiva.

Art. 11

Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/10, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato) di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/10.
2. La valutazione è svolta da una commissione nominata e disciplinata ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui al D.M. 344 del 4.8.2011.
3. Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'Ateneo.
4. È possibile bandire la procedura di cui al presente articolo sino al 31 dicembre 2025.
5. Alla procedura possono essere destinate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo.



Art. 13

Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO IV – CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, LEGGE 230/2005

Art. 14

Chiamata diretta dei professori di I e II fascia

1. L'Università Telematica San Raffaele Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005, può procedere alla copertura di posti di professore di I e II fascia mediante la chiamata diretta di:
 - a. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali;
 - b. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c. studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione - identificati sia dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali - finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR.

Art. 15

Chiamata diretta di studiosi di chiara fama nel ruolo di professori di I fascia

1. L'Università Telematica San Raffaele Roma può altresì procedere alla copertura di posti di professore di I fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 9 legge 230/2005 ed art. 29, comma 7 legge 240/2010.

Art. 16

Modalità di svolgimento della chiamata diretta

1. Al fine di procedere alle chiamate di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento, l'Università Telematica San Raffaele Roma formula una specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore concorsuale ovvero scientifico- disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.
2. La proposta al Ministero è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
3. L'Ateneo, con decreto del Rettore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, dispone la nomina, determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio.



Art. 17

Revoca e annullamento delle chiamate

1. Le chiamate di cui al presente Regolamento possono essere revocate o annullate con delibera del CdA nell'ipotesi che i corsi di laurea afferenti all'assegnazione della docenza non conseguano l'accreditamento richiesto oppure nell'ipotesi che l'accreditamento stesso venga revocato dal Ministero e il docente non possa essere utilizzato per altri corsi di studio.

TITOLO V – CHIAMATA PER MOBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, DELLA LEGGE 240/2010

Art. 18

Chiamata attraverso manifestazione di interesse dei professori ordinari e associati

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, l'Università Telematica San Raffaele Roma può procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale.
2. Alle procedure selettive di cui al comma precedente possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 205 del 2017, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transnazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
3. L'Università pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo, indicando:
 - a. la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
 - b. i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura;
 - c. le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d. i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e. le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f. il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
 - g. la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
 - h. ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.
4. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Ateneo.



5. Le candidature pervenute sono valutate da una Commissione, nominata dal Rettore ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
6. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato.

Art. 19

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge 210/1998, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.